

Tributi doganali (diritti di confine - dazi all'importazione ed alla esportazione - diritti doganali) - Corte di Cassazione, Sez. 5, Ordinanza n. 16807 del 07/08/2020 (Rv. 658773 - 01)

Personalita' (diritti della) - riservatezza - Istanza di anonimizzazione delle generalità e altri dati identificativi - Art. 52, comma 1, c.p.d. - Qualità di "interessato" - Nozione - Persone giuridiche - Esclusione - Domanda di oscuramento - Condizioni - "Motivi legittimi" - Motivi "opportuni" - Equipollenza - Tributi erariali diretti - (tributi anteriori alla riforma del 1972) - tributi doganali (diritti di confine - dazi all'importazione ed alla esportazione - diritti doganali) - sanzioni per le violazioni .

In tema di diritto all'anonimato delle parti in giudizio o dei soggetti interessati garantito dall'art. 52 del d.lgs. n. 196 del 2003 nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica, per effetto delle modifiche apportate dall'art. 40 d.l. n. 201 del 2011, conv. in l. n. 214 del 2011 - che ha eliminato il riferimento (anche) alla persona giuridica -, riveste la qualità di "interessato", legittimato a presentare l'istanza di anonimizzazione delle generalità e degli altri dati identificativi, solamente la persona fisica, la quale può proporla in presenza di motivi "legittimi", da intendersi come motivi "opportuni". (Nella specie esclusi dalla S.C., in ragione della materia trattata - relativa ad atto di contestazione di sanzioni tributarie a seguito di rettifica del valore doganale delle merci importate - di per sé non sensibile né tantomeno caratterizzata "in re ipsa" da particolare delicatezza, con conseguente rigetto dell'istanza di oscuramento proposta dai l.r. della società importatrice e dei coobbligati rappresentanti indiretti, pur ritenuti legittimati come persone fisiche).

Corte di Cassazione, Sez. 5, Ordinanza n. 16807 del 07/08/2020 (Rv. 658773 - 01)